

Cassazione civile sez. lav., 07/05/2025, n.11985

**Fatto**  
**FATTI DI CAUSA**

1. Con sentenza del 14.6.24 la Corte d'Appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede del 7.12.23, ha rigettato il ricorso del lavoratore indicato in epigrafe avverso licenziamento intimatogli il 21.7.22 da AUTOGRILL ITALIA.
2. In particolare, la corte ha rilevato che il lavoratore era responsabile dell'omessa registrazione di cassa per importi di modesto valore, come accertato da società di investigazioni e dal riepilogo a fine turno delle operazioni effettuate con il codice identificativo del lavoratore medesimo; ha ritenuto quindi i fatti espressione di personalità incline all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, idonei a giustificare il licenziamento, quale sanzione proporzionata.
3. Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per cinque motivi, cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, il datore di lavoro.
4. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.

**Diritto**  
**RAGIONI DELLA DECISIONE**

5. Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge articolo 132 comma 2, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per essere la sentenza affetta da nullità in ragione della manifesta illogicità della motivazione, meramente apparente, limitata al rinvio ad altra sentenza della medesima corte emessa in altro giudizio con considerazioni di carattere generico, slegate dal caso concreto che era chiamata a giudicare, e senza fornire alcuna indicazione circa il ragionamento logico giuridico seguito per addivenire alla propria decisione.
6. Il motivo è infondato. Invero, la motivazione della corte territoriale garantisce il minimo costituzionale imposto per l'esternazione delle argomentazioni a sostegno del decisum, atteso che la sentenza impugnata richiama e fa proprie le conclusioni di altra pronuncia relativa a caso diverso tale richiamo non riguarda l'accertamento fattuale (che riposa invece sulle prove dichiarative acquisite nel presente processo), ma la sola valutazione del mancato rilascio dello scontrino.
7. Come precisato in sede di legittimità in numerose occasioni, (tra le tante, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 e 01; Sez. 6 e 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018, Rv. 650880 e 01) è denunciabile per cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della

motivazione in sÃ©, purchÃ© il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella âmancanza assoluta di motivi sotto lâaspetto materiale e graficoâ, nella âmotivazione apparenteâ, nel âcontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabiliâ e nella âmotivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibileâ, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di âsufficienzaâ della motivazione.

8. Il secondo motivo deduce violazione di legge e falsa applicazione degli articoli 2727, 2729, 2697 c.c., dellâarticolo 5 legge 604 del 66, il tutto in relazione allâart. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto provati gli addebiti mossi nei confronti del lavoratore in forza di un ragionamento presuntivo applicato a diverse risultanze istruttorie prive dei requisiti di gravitÃ precisione e concordanza, e che anzi risulta contraddetto da diversi elementi probatori.

9. Anche tale motivo Ã privo di pregio invero, mentre non risulta un giudizio inferenziale di conclusioni non logicamente connesse ai fatti accertati come premesse, deve rilevarsi che, in sostanza, il motivo tende essenzialmente ad una nuova valutazione del merito della controversia, che contrappone alla valutazione della corte territoriale altra valutazione dei fatti solo astrattamente plausibile, il che Ã precluso in sede di legittimitÃ.

10. Il terzo motivo deduce violazione degli articoli 2967 c.c., 115, 116 e 416 in relazione allâart. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi del giudizio e, in particolare, dellâasserita appropriazione del corrispettivo delle vendite, fatto che nel corso del processo Ã stato rinunciato dal datore di lavoro e che Ã comunque rimasto indimostrato.

11. Il quarto motivo deduce violazione dellâarticolo 2697 c.c., 5 legge 604 del 66, ai sensi dellâart. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che il lavoratore si fosse appropriato dei proventi delle vendite non registrate.

12. I motivi terzo e quarto possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione essi sono infondati.

13. Invero, la corte territoriale ha attribuito rilevanza a diversi episodi che hanno rivelato, per come emersi dalle prove testimoniali raccolte, ripetute irregolaritÃ nella registrazione delle operazioni commerciali e nel rilascio dello scontrino, come prescritto dalle vigenti disposizioni, fatti che non hanno trovato corrispondenza in esuberi di cassa di importi corrispondenti.

14. Tali fatti assumono una obiettiva valenza lesiva del rapporto fiduciario tra le parti, e ciÃ² a prescindere dal riferimento âmeramente aggiuntivo nella sentenza impugnataâ a precise condotte appropriative delle somme in questione, la cui dimostrazione specifica non Ã necessaria ai fini del venir meno della fiducia nel dipendente da parte del datore di lavoro, fiducia che secondo la valutazione della corte territoriale (che questo Collegio condivide, anche alla luce dei

propri precedenti su casi analoghi Sez. L, Sentenza n. 4212 del 14/05/1997, Rv. 504274 01; Sez. L, Sentenza n. 1145 del 19/01/2011, Rv. 616256 01)   lesa gi  dai fatti contestati in quanto connotati dall elemento doloso e inidonei a garantire per il futuro un affidamento nel puntuale ed esatto adempimento dell obbligazione lavorativa (v. anche Sez. L, Sentenza n. 5434 del 07/04/2003, Rv. 561954 01, secondo la quale ai fini della valutazione della proporzionalit  tra fatto addebitato e recesso, e, quindi, della sussistenza della giusta causa di licenziamento, ci  che rileva   la idoneit  della condotta tenuta dal lavoratore a porre in dubbio la futura correttezza dell adempimento della prestazione lavorativa, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti).

15. Il quinto motivo, che deduce violazione dell art. 91 c.p.c. in realt  presuppone l accoglimento dei precedenti motivi, il che non  .

16. Spese secondo soccombenza.

17. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 2.5000 per compensi professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.115/02 d  atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Cos  deciso in Roma il 12 marzo 2025.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2025.

**Campi meta**

*Giurispedia.it*

*Giurispedia.it*

**Massima :**

*Ripetute irregolarit  nella registrazione delle operazioni commerciali e nel rilascio dello scontrino assumono una obiettiva valenza lesiva del rapporto fiduciario tra le parti, e ci   a prescindere dal riferimento a precise condotte appropriate delle somme in questione, la cui dimostrazione specifica non   necessaria ai fini del venir meno della fiducia nel dipendente da parte del datore di lavoro.*

**Supporto Alla Lettura :**

## LICENZIAMENTO

Il licenziamento   lâ atto con cui il datore di lavoro risolve il rapporto di lavoro. Esistono diverse motivazioni che possono dare origine al licenziamento:

- giusta causa
- giustificato motivo soggettivo
- giustificato motivo oggettivo
- licenziamento orale (o verbale)
- licenziamento in maternit  o in conseguenza del matrimonio

## **GIUSTA CAUSA**

Comportamento del lavoratore che costituisca grave violazione ai propri obblighi contrattuali, tale da ledere in modo insanabile il necessario rapporto di fiducia tra le parti e che non consente la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto di lavoro (c.c. 2119). \_

## GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO

  rappresentato da comportamenti disciplinarmente rilevanti del dipendente ma non tali da comportare il licenziamento per giusta causa, e cio   senza preavviso. Rientra ad esempio il licenziamento per motivi disciplinari.

## GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

  rappresentato da ragioni inerenti lâ organizzazione del lavoro dell  impresa. Costituisce pertanto G.M.O. la crisi dell  impresa, la cessazione dell  attivit  e, anche solo, il venir meno delle mansioni cui era in precedenza assegnato il lavoratore, senza che sia possibile il suo   ripescaggio  , ovvero la ricollocazione del medesimo in altre mansioni esistenti in azienda e compatibili con il livello di inquadramento. La procedura in tutte queste forme di licenziamento per impugnare   bifasica: impugnativa stragiudiziale entro 60 giorni. Impugnativa giudiziale nei successivi 180 giorni dall  impugnativa stragiudiziale.

## LICENZIAMENTO VERBALE O ORALE

  il caso in cui il lavoratore viene allontanato dal luogo di lavoro senza alcun atto formale da parte del datore di lavoro (lettera    mail) ma a voce. Il licenziamento   nullo.

*Giurispedia.it*